



Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 23 dicembre 1997

**Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica ai sensi della
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
26 giugno 1997, n. 70/97 e modifica della medesima deliberazione
(Deliberazione n. 136/97)**

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 23 dicembre 1997;
- Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) di aggiornamento della tariffa elettrica 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 225 del 31 ottobre 1997 (di seguito deliberazione n. 106/97), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;
- Visto l'art. 33, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- Visto l'art. 3, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- Considerato che con decorrenza dall'1 gennaio 1998 è venuta meno la necessità di reintegrare le minori entrate per lo Stato a cui era destinato il gettito della maggiorazione straordinaria di cui all'art. 1, comma 1.5, lettera b) della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito deliberazione n. 70/97);

- Considerato che per le imprese produttrici-distributrici con produzione esclusiva o prevalente da impianti diversi da quelli termoelettrici, l'applicazione del sistema di determinazione dei contributi a copertura dei costi di energia, di cui all'art. 6 della deliberazione n. 70/97, potrebbe comportare un versamento alla Cassa conguaglio settore elettrico, nel caso in cui la produzione complessiva nel corso del bimestre considerato sia minore della produzione media dei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti;
- Ritenuto che continuino a sussistere i motivi che, in via temporanea e fino al completamento degli accertamenti sui criteri e presupposti degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari e per la loro chiusura definitiva, hanno portato alla determinazione delle aliquote della componente A2, come fissate dall'art. 4 e specificate nella tabella 3 della deliberazione n. 70/97;
- Ritenuto che sia opportuno limitare l'impatto finanziario dei contributi a copertura dei costi di energia per le imprese produttrici-distributrici di limitate dimensioni e con produzione esclusiva o prevalente non termoelettrica, senza peraltro far venire meno gli stimoli ad una maggiore produzione non termoelettrica;

DELIBERA

Art. 1 Aggiornamento della parte B della tariffa

A decorrere dall'1 gennaio 1998:

- a) Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili sui mercati internazionali, di cui all'Allegato 1 alla stessa deliberazione, riferito al periodo agosto – novembre 1997, è fissato pari a 24,681 L/Mcal;
- b) La parte B della tariffa viene aumentata del 8,34%; le aliquote relative alla parte B della tariffa, di cui alla Tabella 1 allegata alla deliberazione n. 106/97, sono proporzionalmente aumentate con arrotondamento al primo decimale con il criterio commerciale;

Art. 2 Soppressione della maggiorazione straordinaria di cui all'art. 1, comma 1.5, lettera b), della deliberazione n. 70/97

La maggiorazione straordinaria di cui all'art. 1, comma 1.5, lettera b), della deliberazione n. 70/97 è soppressa a decorrere dall'1 gennaio 1998.

Art. 3 Aggiornamento della tabella 1 allegata alla deliberazione n. 70/97

A decorrere dall'1 gennaio 1998, la Tabella 1 allegata alla deliberazione n. 70/97 è sostituita dalla tabella allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.

Art. 4 Imprese produttrici-distributrici con produzione esclusiva o prevalente di tipo non termoelettrico

L'art. 6 della deliberazione n. 70/97 è integrato con il seguente comma:

6.18 Le imprese produttrici-distributrici per le quali:

- a) la produzione media annuale di energia elettrica al netto dei consumi di centrale nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore della presente deliberazione sia stata inferiore a 500 milioni di kWh; e
- b) la quota della produzione totale di energia elettrica nello stesso periodo attribuibile ad impianti termoelettrici sia stata inferiore al 5%;

possono richiedere, per ogni bimestre, la sospensione, per un periodo non superiore a dodici mesi, della liquidazione dei contributi di cui ai commi 6.11 e 6.14, qualora questi contributi risultino negativi. A tal fine, le imprese devono presentare domanda alla Cassa conguaglio settore elettrico entro sessanta giorni dal termine del bimestre. Durante il periodo di sospensione della liquidazione, i contributi positivi riconosciuti alle medesime imprese sono utilizzati per la compensazione dei contributi negativi sospesi, fino a concorrenza degli stessi, iniziando dai contributi che hanno maturato il maggiore periodo di sospensione. Terminato il periodo di sospensione, la parte dei contributi eventualmente non compensata deve essere versata alla Cassa conguaglio settore elettrico.

Tabella 1 – Sovrapprezzi inglobati in tariffa per tutte le utenze con esclusione di quelle di cui al comma 2.4 della deliberazione n. 70/97

<i>Classi di utenza</i>	<i>Componenti inglobate della parte A</i>	<i>Parte B</i>	<i>Importo totale inglobato in tariffa</i>
BASSA TENSIONE			
1) Fornitura per usi domestici			
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	19,7	20,4	40,1
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	29,4	87,0	116,4
2) Forniture per usi agricoli	25,5	59,2	84,7
3) Altri usi	27,3	63,4	90,7
MEDIA TENSIONE			
4) Tutti gli usi	21,1	43,1	64,2
ALTA TENSIONE			
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	18,6	41,1	59,7
6) Alluminio primario	6,5	6,7	13,2
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	4,8	3,9	8,7

Valori in L/kWh